

**Giovanni Incorvati**[1]

## **Svolta e rimozione: le norme della Costituente sull'ineleggibilità politica**

Intendo chiarire una questione su cui sicuramente poco si è voluto riflettere, in ambito politico come in quello accademico, ma di cui forse non si parlerà mai abbastanza. Essa riguarda le norme che regolano l'eleggibilità dei candidati al Parlamento e in particolare quelle contenute nell'articolo 10 c. 1 n. 1 del d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, sulle cause di ineleggibilità derivanti da situazioni economiche:

“Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta”[2]

Queste norme già da molto tempo, e comunque assai prima dell'elezione di Berlusconi alla Camera all'inizio della XII legislatura, avevano assunto un'importanza cruciale nel sistema politico italiano. Tuttavia è solo da vent'anni che ha cominciato a prendere piede una tesi al riguardo che oggi domina quasi incontrastata, secondo cui bisognerebbe reagire a un'abusiva interpretazione estensiva della formula "vincolati in proprio" qui contenuta, dato che essa non significherebbe altro che "vincolati in nome proprio". Tale tesi risalirebbe, secondo la versione che sarà accreditata nel 1996, alle motivazioni con cui la Giunta delle elezioni, presieduta, contro la prassi abituale, da un componente della maggioranza, respinse nella seduta del 20 luglio 1994 il ricorso contro la prima elezione di Berlusconi al Parlamento.

### ***A porte chiuse***

Sulla discussione che si svolse in tale seduta, come ha ricordato Luigi Saraceni in una recente intervista al *Manifesto*,[3] è assente qualsiasi tipo di documentazione di prima mano. Ufficialmente non è registrato altro al di fuori del fatto che lo stesso Saraceni (del gruppo dei progressisti federativi, eletto nelle liste dei Verdi) fu l'unico a pronunciarsi a favore dell'ineleggibilità di Berlusconi. Degli altri rappresentanti dell'opposizione, Antonio Soda (progressisti federativi) si schierò contro l'ineleggibilità, insieme con la maggioranza. Per il resto Alfonso Pecoraro Scanio e Francesco La Saponara (entrambi del gruppo progressista federativo) si limitarono a avanzare “perplessità sulla legislazione vigente in materia di ineleggibilità”, mentre i rimanenti, ossia i due del gruppo Rifondazione comunista-progressisti, gli ultimi due di quello progressista federativo e i due dei democratici, non si sa se preferirono rimanere silenti o assenti.[4]

Il silenzio su quella riunione, così come l'assenza di dibattito parlamentare successivo, sono di per se stessi significativi. Tuttavia il succo dell'argomentazione con cui era stato rigettato il ricorso fu ricordato più tardi, all'inizio della XIII legislatura, dal Coordinatore del Comitato per le ineleggibilità, Enzo Trantino, nella sua relazione introduttiva alla seduta del 17 ottobre 1996 della nuova Giunta delle elezioni della Camera. Il resoconto ufficiale di questa seduta è un po' più

dettagliato di quello della precedente e in riferimento alla decisione di due anni prima si esprime in questi termini:

“Il relatore del tempo ebbe a riferire che il Comitato per le eleggibilità e le incompatibilità aveva valutato all'unanimità infondati i ricorsi, ritenendo che l'articolo 10 del testo unico non fosse applicabile all'interessato in quanto l'inciso «in proprio» doveva intendersi «in nome proprio», e quindi non applicabile all'onorevole Berlusconi, atteso che questi non era titolare di concessioni radiotelevisive in nome proprio e che la sua posizione era riferibile alla società interessata solo a mezzo di rapporti di azionariato. Nella discussione si evidenziò, da parte di vari componenti, che in materia di diritti soggettivi pubblici e, in particolare, di elettorato passivo, non sono consentite interpretazioni estensive e che l'espressione «in proprio», di cui alla norma di legge, non si riferisce al fenomeno delle società e tantomeno può essere richiamato nei casi di partecipazioni azionarie indirette.”

Nel corso di un convegno sul tema, che si era tenuto il 9 maggio precedente alla facoltà di scienze politiche dell'Università La Sapienza, e i cui atti apparvero in quello stesso ottobre, il costituzionalista Alessandro Pace aveva peraltro affermato che l'espressione “in proprio” richiede di non essere intesa in senso letterale, ma interpretata in senso sistematico. Solo se letta alla luce del c. 1 n. 3 dello stesso articolo, come sarebbe necessario fare per non renderla assurda, la norma potrebbe comprendere anche l'azionista di maggioranza. Infatti, aggiungeva, a voler considerare soltanto “la formula letterale” dell'art. 10, essa “individua, come causa ostativa, esclusivamente la proprietà di imprese *individuali* e la rappresentanza legale di società di capitali (ma *non la proprietà della maggioranza delle azioni* di essa)”, e quindi su questo punto non si potrebbe dare torto alla Giunta del 1994.[\[5\]](#)

Diversamente da Pace, la nuova Giunta del 1996, a maggioranza di centrosinistra, ritenne invece che dovesse essere accettata solo l'interpretazione letterale e si pronunciò di nuovo per l'eleggibilità di Berlusconi. I due componenti di Rifondazione Comunista, Maria Carazzi e Angelo Muzio, si opposero blandamente, ma le loro voci risultarono debolissime e assolutamente non raccolte per le dovute conseguenze, né dal partito, né dal resto della “sinistra”, invischiata anch'essa in simili conflitti.[\[6\]](#) La decisione della giunta perciò neanche questa volta fu discussa in Aula.

Al seguito dell'articolo di Pace un altro noto costituzionalista, Alessandro Pizzorusso, ebbe a rincarare la dose. Egli sosteneva che “il legislatore del 1946 e del 1948 è stato ingenuo o distratto[\[7\]](#) nel redigere il testo della disposizione usando espressioni che, stando al loro senso letterale, lasciavano sussistere la possibilità di una lettura come quella fatta dalla Giunta per le elezioni.” Perciò l'opinione conclusiva di Pizzorusso era, come quella di diversi altri,[\[8\]](#) che, “se l'errore di *drafting* commesso dal legislatore non può essere corretto attraverso l'interpretazione, debba essere il legislatore stesso a intervenire per correggere il testo da esso stesso emanato”.[\[9\]](#) Come dire: finché non riformiamo la legge, teniamo per buone le decisioni della Giunta.

Indirettamente Pizzorusso metteva in luce una prima debolezza della tesi di Pace, in quanto l'interpretazione semplicemente sistematica, pur condivisibile, non riesce a scalfire il senso fortemente restrittivo che le forze politiche tutte hanno voluto imprimere all'espressione “in proprio”. Entrambi comunque accoglievano il presupposto di fondo che era alla base della decisione della Giunta, ossia l'opinione che l'espressione “in proprio”, presa alla lettera, non potesse significare che “in nome proprio”.

Tale linea interpretativa, fatta propria poi dalle nuove Giunte nella XIV legislatura nel 2002[\[10\]](#) e nella XV nel 2006 (a maggioranza di centro-sinistra),[\[11\]](#) non è stata mai messa seriamente in

discussione sotto il profilo giuridico, almeno fino al 2011, quando fu oggetto di fine analisi, anche se breve e senza ulteriori indagini, del magistrato di Cassazione Vincenzo Marinelli. Questi ha mostrato come la riduzione della locuzione “in proprio” all’altra “in nome proprio” sia del tutto abusiva, anche perché, se si fosse voluto introdurre una restrizione in tal senso, non si vede perché il legislatore non avrebbe dovuto usare la seconda formula. [12]

Ancora ai giorni nostri tuttavia qualche influente politico dà sfogo alla sua “anima di giurista che si ribella” e ammona verità dei fatti. 6 novembre successivoisce che

“c'è poco da fare: Silvio Berlusconi non è il rappresentante legale della società vincolata con lo Stato (...). Ha avuto perciò le sue ragioni, non politiche ma legali, il Parlamento che ha interpretato quell'art. 10 in conformità al suo significato letterale. Sono le stesse ragioni che sorreggono quell'interpretazione anche oggi, e chi voleva che Berlusconi diventasse ineleggibile avrebbe dovuto far approvare gli emendamenti, ripetutamente presentati, per estendere l'ineleggibilità oltre i rappresentanti legali. Ma ciò non è accaduto.”[13]

E ancora oggi altri reputati giuristi mostrano di ignorare lo spessore di una legge che, secondo loro, si ridurrebbe a nient'altro che a "un primo tentativo (...) piuttosto confuso" di disciplinare un fatto particolare. Essa infatti, "a quanto pare", sarebbe stata " varata per impedire l'ingresso in Parlamento dei *gestori* del servizio di riscossione delle entrate allora operante in Sicilia". Queste origini occasionali delle norme in questione darebbero ancora più forza all'"interpretazione consolidata" che si è affermata negli ultimi decenni e "che, nel diritto parlamentare, vale come precedente che determina la soluzione del caso".[14]

Non è affatto una coincidenza se ritroviamo oggi le stesse voci di giuristi che, quasi un ventennio fa, nel 1994, alla vigilia e all'indomani della decisione della Giunta delle elezioni, avevano lanciato per primi la tesi secondo cui l'espressione "in proprio" si riferirebbe unicamente al "titolare" delle concessioni pubbliche e che perciò occorrerebbe una nuova legge per "estendere" il regime delle ineleggibilità.[15] E proprio dall'accettazione di tale interpretazione della "lettera" della norma aveva preso le mosse la critica di Pace all'operato della Giunta.

Questa critica però anche sotto un altro profilo rivelava un'affinità di fondo con l'opinione contro cui sembrava battersi.[16] In precedenza, nel corso della X legislatura, si era aperta e sviluppata una prima contesa sull'art. 10 a proposito dell'elezione alla Camera di Guido D'Angelo, esperto di diritto urbanistico, presidente di una società di costruzioni concessionaria di ingenti lottizzazioni edilizie a Napoli, candidato nelle file della DC, e quindi, una volta in parlamento, presentatore e relatore del mastodontico progetto di legge su “Roma Capitale”. [17] In quella occasione e come avvocato in rappresentanza di quest'ultimo, il prof. Pace era intervenuto direttamente nella Giunta delle elezioni. Nella memoria da lui presentata contestava “l'applicabilità al caso del suo difeso dell'ipotesi di ineleggibilità prevista dal citato articolo”, [18] in particolare quando enumera alcune condizioni che devono essere tutte presenti affinché la norma stessa sia applicabile alle concessioni o alle autorizzazioni amministrative. La Giunta di allora aveva rigettato tale tesi e si era pronunciata, per la prima volta su tali questioni dall'epoca della Costituente, per l'accoglimento del ricorso contro l'elezione di D'Angelo, [19] ma poi clamorosamente la Camera aveva smentito tale orientamento e deciso per l'eleggibilità. [20]

## **Fuori dal coro**

Le prime due condizioni in questione, ossia il fatto che le concessioni o le autorizzazioni devono comportare "l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme etc." venivano lette dalla maggioranza come se fossero legate dalla congiunzione "e" e non dalla disgiunzione "o".<sup>[21]</sup> In sostanza, come sintetizzava il presidente del gruppo DC Mino Martinazzoli in sede di dichiarazioni di voto, la norma doveva essere "interpretata ed intesa in termini assolutamente restrittivi."<sup>[22]</sup> Tale opinione rimase senza alcuna risposta sul versante dei deputati del PCI e più in generale dell'opposizione, se si escludono i rilievi di Massimo Teodori, del gruppo federalista europeo,<sup>[23]</sup> e di Giancarlo Salvoldi (a nome del gruppo dei Verdi), il quale li aveva già fatti valere, e con successo, all'interno della Giunta. L'intervento di quest'ultimo va ricordato in modo particolare, in quanto completamente abnorme nel modo di affrontare la questione nel periodo successivo alla Costituente: l'unico in effetti, in Giunta o in assemblea, che ne sia mai andato alla radice.<sup>[24]</sup>

In primo luogo Salvoldi ribadì che la situazione in cui si trovava D'Angelo rientrava perfettamente nelle fattispecie contemplate dall'art. 10, in quanto la società di cui egli era titolare aveva concessioni statali di ingente entità economica.<sup>[25]</sup> Fece inoltre notare che la persistente collusione dei partiti su tali questioni era stata la causa principale della mancata applicazione delle norme sull'ineleggibilità, e che questo fatto, come aveva già puntualizzato Teodori, minacciava di estendere la piaga al campo se possibile ancora più pericoloso delle concessioni pubbliche televisive.<sup>[26]</sup> Infine mise ben in evidenza l'opposta temperie politica che aveva presieduto all'approvazione di tali norme da parte dei costituenti, rispetto a quella posteriore.

A differenza di quanto avverrà nei dibattiti analoghi delle legislature successive, sia D'Angelo che Martinazzoli facevano riferimento non solo all'articolo 10 della legge del 1957, ma anche al momento della sua prima scrittura nel 1948, proprio per dimostrare che si trattava di un'epoca ormai superata. Nel raccogliere la sfida, Salvoldi però si spinse ancora più indietro, sul terreno più temuto dagli avversari, in modo da riportare alla luce gli argomenti che stavano alla base delle norme sull'ineleggibilità nella loro formulazione definitiva. Perciò in apertura del suo intervento citò espressamente le parole con cui Mauro Scoccimarro, nel dicembre del 1947, aveva illustrato la *ratio* del futuro art. 10:

"Non si può ammettere che interessi privati si sovrappongano all'interesse pubblico; chiunque si trovi in una situazione per cui l'esercizio del mandato parlamentare può far nascere il solo sospetto di poca correttezza, dovrebbe sentire il bisogno di non porre nemmeno la sua candidatura."<sup>[27]</sup>

Nonostante l'isolamento e la terra bruciata che, non a caso, vennero subito creati attorno all'intervento di Salvoldi, esso spicca e brilla nel grigiore generale dominante. Oggi come allora la via migliore per capire il significato dell'espressione *in proprio*, e la *ratio legis* che le dà senso, rimane sempre quella di consultare l'autorevole parere di chi l'ha scritta, ossia l'Assemblea Costituente, anche se molti costituzionalisti assai di contro voglia seguirebbero questa strada, che del resto, più in generale, non è stata mai battuta. È proprio per tale via infatti che appare nel modo più chiaro lo stravolgimento interpretativo operato non solo dall'assemblea della Camera nella X legislatura, ma anche dalle Giunte delle elezioni della XII, XIII, XIV e XV, attraverso la rimozione del significato autentico che risulta dall'indagine storico-ricostruttiva anche sotto il profilo semantico.

Quando la Costituente, prima di sciogliersi, varò il suo più importante disegno di legge, quello sull'elezione della Camera dei deputati, in diretta applicazione della Costituzione e in particolare degli articoli 51, 65 e 66 già approvati, inserì al suo interno le norme sulle cause di ineleggibilità. Come base fu preso il decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74 “Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente”, che all'art. 11 così recitava:

"Non sono eleggibili coloro che siano vincolati con lo Stato per concessioni o contratti di opere o di somministrazioni; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle società e imprese sopraindicate."[\[28\]](#)

### ***Dalla forma ai rapporti materiali***

Apparentemente nella sua formulazione questo articolo 11 non aveva fatto altro che ricalcare le precedenti leggi elettorali dal 1877 al 1919, tutte uniformi su questo punto.[\[29\]](#) E in effetti così ritiene l'opinione prevalente in materia, la quale considera “assai marginali” i cambiamenti che sono intervenuti nelle epoche successive al 1877.[\[30\]](#) Tuttavia l'indagine storica rivela una realtà del tutto diversa. A partire da quella legge del 10 marzo 1946 il sistema di riferimento venne a mutare in modo radicale. È vero che il progetto iniziale del governo all'art. 11 seguiva ancora lo schema degli articoli corrispondenti del 1877. L'ultima parte dell'articolo portava una dizione appena diversa dall'originale: “coloro che siano *direttamente* vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.”[\[31\]](#) Mentre i piccoli concessionari erano ineleggibili, continuavano a non esserlo di fatto i più grandi. Ma fu con il passaggio del progetto nelle mani della Consulta Nazionale che si produsse il cambio di paradigma, con la sostituzione di una prospettiva prevalentemente economica a quella di tipo giuridico tradizionale.[\[32\]](#)

Dopo una discussione alquanto animata in sede di commissione, che riguardava le “mutate condizioni dell'economia pubblica, nella quale più ampiamente, e con diverso profilo, interviene ora lo Stato”,[\[33\]](#) l'assemblea della Consulta approvò un nuovo art. 11 che con una mossa strategica introduceva due innovazioni decisive. La prima, di carattere sostanziale, stava nell'eliminazione dall'art. 4 dell'avverbio “personalmente” che nella formulazione dal 1877 in poi escludeva vincoli di tipo indiretto, non *ad personam*. Esponendo le ragioni del suo emendamento alla Consulta Nazionale, Amedeo Moscati, del gruppo liberale, chiarì che con esso si “voleva che tutti coloro che avessero una carica eminente nelle funzioni dello Stato non avessero con lo Stato *rapporti di interessi* che potevano dar luogo a sospetti.”[\[34\]](#) Tale innovazione ne comportava una seconda: la norma così modificata, invece di restare in coda alle altre due che la precedevano, veniva trasportata all'inizio del nuovo articolo. In effetti i “rapporti di interessi” che possono destare sospetti riguardano una sfera più ampia e economicamente più rilevante di quella strettamente giuridica, perciò dovevano essere collocati in primo piano rispetto ai vincoli più formali e diretti a cui fa riferimento il resto dell'articolo.

La linea che si intendeva seguire venne poi esplicitata dalla Giunta delle elezioni della Costituente al momento di affrontare il primo ricorso della nostra storia repubblicana - un episodio centrale che rivela la qualità di quella assemblea e che la stacca da tutte quelle che le sono succedute. Si trattava di esaminare la posizione dell'ingegnere Guglielmo Visocchi, come eletto all'Assemblea per l'Unione Democratica Nazionale nella Circoscrizione di Roma. Questi da una parte si era trovato a

godere di concessioni per l'utilizzazione di cospicue quantità di acque pubbliche a fini idroelettrici, che poi aveva ceduto a una società anonima di cui era socio,<sup>[35]</sup> e dall'altra parte era presidente e azionista per la metà del capitale di una società anonima titolare di una concessione per lo sfruttamento di una miniera di manganese.

La Giunta incaricò il proprio vicepresidente Ruggero Grieco, che ricopriva anche il ruolo di vicepresidente del gruppo comunista, di svolgere la relazione nel merito. In essa Grieco fece risaltare il fatto che “questa società (a cui l'ingegnere Visocchi chiese che fosse intestata la concessione e che egli costituì appositamente a quel fine, sottoscrivendo metà del capitale e riservandosi la carica di presidente) è stato semplicemente un mezzo per sfruttare più comodamente la miniera”. Visocchi insomma aveva disposto le cose in modo che tale società figurasse come la “titolare *formale* [sottolineato nell'originale] di un affare sostanzialmente suo.” Di qui la conclusione di Grieco: “i molteplici rapporti di concessioni statali in cui l'ingegnere Visocchi entra, o in una veste o in un'altra, dimostrano quanto siano estesi gli interessi personali del Visocchi, in contrasto con quelli dello Stato”, e quindi la fondatezza di una pronuncia di ineleggibilità. Infine lo stesso Grieco confutava la tesi di una presunta abrogazione per desuetudine di una norma che nella prassi parlamentare del passato non aveva trovato applicazione: “nessuno vorrà sostenere che l'efficacia di una norma imperativa di diritto venga meno soltanto perché in una o più occasioni non è stata osservata.”<sup>[36]</sup>

Nella successiva discussione in Assemblea la difesa obiettò che, “poiché le società sono cosa diversa dalle persone che le costituiscono, la contestazione per la eleggibilità a deputato di Guglielmo Visocchi viene a mancare in quanto che non è Guglielmo Visocchi il concessionario di derivazioni di acque nel fiume Melfa, ma concessionaria è la Società anonima Cartiere di Ceprano e Atina, Arata e Visocchi.” <sup>[37]</sup> Dall'altra parte Enrico Molè (del gruppo Democrazia del lavoro) ribadì che il socio non potrebbe “farsi schermo della teorica distinzione fra le persone fisiche dei soci e la personalità giuridica della società.” L'articolo 11 mirava appunto a spezzare il circolo vizioso che aveva alimentato il fascismo, e lo stesso Molè citava due casi esemplari di tale processo: “un ministro delle comunicazioni formava le società per concedere loro l'appalto dei pubblici servizi; e un altro firmava come rappresentante dello Stato i contratti di forniture con se stesso, come rappresentante delle ditte fornitrici.” <sup>[38]</sup> L'assemblea infine confermò l'ineleggibilità di Visocchi.

Chiamata a pronunciarsi su un secondo ricorso per incompatibilità contro l'elezione dell'imprenditore Carmine De Martino, la Giunta delle elezioni arrivò alla conclusione che, trattandosi “più che di vera e propria *concessione*, di *autorizzazione*, non si può nella specie applicare l'articolo 11 della legge elettorale”. Perciò, aggiungeva il relatore Sandro Pertini, “sarà necessario dar vita ad una nuova legge elettorale più drastica in questa materia e per cui si possa dichiarare ineleggibile chiunque sia *vincolato da interessi* con lo Stato.”<sup>[39]</sup>

### ***Circoli rovesciati***

A seguito di tali sollecitazioni, il 20 maggio 1947 il governo (De Gasperi-*ter*), e in particolare il ministro dell'interno Scelba, presentava alla Costituente un lungo disegno di legge per la modifica della legge elettorale, che infarciva di dettagli il testo originario, ma che lasciava apparentemente inalterato l'inizio dell'art. 11: “Non sono eleggibili coloro (...) che sono *personalmente* vincolati con lo Stato per concessioni o contratti di opere o di somministrazioni”. In realtà, con la reintroduzione dell'avverbio “personalmente”, che come abbiamo visto era stato eliminato dalla legge elettorale

della Costituente, l'ambito di applicazione della norma veniva di nuovo limitato ai vincoli nominali delle persone fisiche.[40]

Di fronte a simili orientamenti l'assemblea convinse Scelba, che intanto era rientrato nel nuovo governo De Gasperi-*quater*, a "ritirare il d.d.l. già presentato",[41] dopo che il presidente dell'Assemblea Terracini aveva nominato il 17 ottobre 1947 una commissione speciale per procedere a nuove modifiche. Essa era presieduta dall'altro vicepresidente del gruppo comunista, Mauro Scoccimarro, e aveva come relatore per la maggioranza il democristiano Giuseppe Fuschini, con relatore per la minoranza Umberto Grilli del gruppo Psli (futuro partito socialdemocratico).

Nella sua relazione Fuschini chiarì che, alla luce dei "casi pratici che si sono presentati all'esame della Giunta delle elezioni" e dopo la "laboriosa" discussione che ne era seguita, la commissione aveva deciso di proporre "il completamento della vecchia formula" dell'art. 11. Così, aderendo all'invito di Pertini, oltre al caso delle concessioni venne inserito anche quello delle autorizzazioni amministrative. In generale si riteneva acquisito il principio fatto proprio dalla Giunta delle elezioni secondo cui, nell'esaminare la posizione delle persone, non ci si deve arrestare al livello formale dei rapporti. Ciò che va preso in considerazione è in primo luogo il rapporto materiale degli interessi, il loro profilo economico sostanziale, e quindi gli obblighi che ne derivano, in modo che "l'ineleggibilità abbia luogo soltanto quando i vincoli con lo Stato siano di 'rilevante entità' e importino l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di norme generali e particolari protettive del pubblico interesse".[42] Il relatore qui sottolineava che tra adempimenti specifici e osservanza di norme c'è disgiunzione, non congiunzione: ossia è sufficiente la presenza di uno solo di tali elementi.

La commissione e poi l'Assemblea trovarono così un'ampia unità sul nuovo disegno di legge,[43] il cui art. 2-*quinquies* venne approvato dalla Costituente il 16 dicembre 1947 con tale formulazione:

"L'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta.»[44]

Come si può vedere l'avverbio "personalmente" è stato eliminato. Al suo posto, con l'inserimento di due frammenti all'inizio e alla fine di questo n. 1, venne dato rilievo alla tensione che si stabilisce tra il *proprio* interesse di coloro che hanno rapporti d'affari con lo Stato e il *pubblico interesse* che dovrebbe essere tutelato da quest'ultimo. In nessun momento della discussione risulta che qualcuno dell'Assemblea abbia voluto dare alla locuzione "in proprio", che in tali contesti veniva utilizzata per la prima volta, un senso neanche lontanamente riconducibile a "in nome proprio". Tutto all'opposto, nel corso del dibattito fu sottolineato che, nel caso di concessioni o autorizzazioni di notevole entità economica, a entrare in conflitto con il pubblico interesse non è il nome, ma l'interesse di chi risulta vincolato *in proprio*. [45] La norma presentata riguardava infatti coloro "i quali hanno rapporti di affari di milioni con lo Stato o hanno ottenuto concessioni che *fruttano loro* milioni". [46] Come si faceva notare, in tali casi si tratta di impedire "la possibilità che il deputato adoperi, a *proprio beneficio* o a beneficio della società che rappresenta, la propria influenza." [47]

Fu soprattutto l'intervento del presidente della Commissione speciale Scoccimarro (il quale all'epoca della Consulta Nazionale era stato ministro delle finanze nel governo Parri) che chiarì il pensiero comune della Commissione e indicò nell'ineleggibilità fondata su un legittimo sospetto il principio generale a cui il disegno di legge si ispirava: "quando l'esercizio, l'uso od usufrutto di determinate concessioni od autorizzazioni possono far nascere il legittimo sospetto che servono a conquistare posizioni elettorali che altrimenti non si conquisterebbero, allora si afferma un principio di ineleggibilità." Ma tale principio si afferma attraverso la duplice valutazione dell'esistenza di fatto e dell'entità economica dei vincoli e dei relativi obblighi, indipendentemente dalla loro formulazione giuridica:

"non si possono avere rapporti di affari con lo Stato che importano miliardi, *qualunque sia la formula giuridica del rapporto*, e sedere in quest'Aula! (...) Gli affaristi facciano pure *i loro affari* ma non pretendano di assumere anche il compito della direzione della cosa pubblica. Non mescoliamo le due cose, come troppo ha fatto il fascismo, e come taluni, pare, pensano di continuare a fare anche oggi, continuando così il costume fascista."

Per questo occorre considerare il fascismo come un fenomeno di più lunga durata rispetto a quanto si riteneva abitualmente, il cui nucleo più forte era dato dal nesso affaristico-istituzionale: "dopo venticinque anni di fascismo durante i quali in quest'Aula hanno seduto i più loschi affaristi (...) c'è ancora in Italia chi pensa che è possibile servirsi degli affari per conquistare una posizione politica e servirsi poi della conquistata posizione politica per potenziare *i propri affari*." [48]

Il riferimento era alla legge 17 maggio 1928 n. 1019 sulla "Riforma della rappresentanza politica", che all'art. 11 c. 1 stabiliva: "Tutte le disposizioni sulle incompatibilità parlamentari sono abrogate." L'eliminazione di ogni causa di ineleggibilità era stato il presupposto logico e normativo per la conseguente abolizione delle preferenze elettorali. La medesima legge infatti, perfezionando il sistema maggioritario della legge Acerbo, agli articoli 6 e 9 aveva abolito la facoltà per gli elettori di scegliere i candidati proposti dalla lista o dalle altre liste di regime. [49]

Ora la nuova legge voluta dalla Costituente doveva sradicare non solo il circolo vizioso su cui aveva prosperato il fascismo, ma anche il sistema normativo meramente formale che, nell'Italia post-unitaria, ne aveva costituito una delle basi istituzionali. Si trattava di sostituirvi il circolo virtuoso che si era avviato, i cui primi passi, in ogni senso esemplari, erano rappresentati dalla legge elettorale della Consulta, dalla composizione stessa della Costituente, dalle prime pronunce della Giunta, e dalla discussione e dal varo della rinnovata legge elettorale. Tra coloro considerati ineleggibili non vi sarebbero più stati i piccoli concessionari vincolati personalmente, ma i grandi, a qualsiasi titolo essi si trovassero vincolati.

La nuova norma, approvata dalla Costituente nella formulazione su riportata, non fu più cambiata. [50] Quello che venne a modificarsi fu l'atteggiamento delle forze parlamentari, in particolare di quelle formalmente d'opposizione: una causa essenziale dell'involuzione successiva, così vistosa nell'ultimo quarto di secolo.

## *Nota sugli usi della locuzione “in proprio” in contesti giuridici*

Infine va considerato il modo in cui l'espressione “in proprio” ricorre negli usi ufficiali del linguaggio tecnico-giuridico. A questo fine ho consultato le banche dati di utilizzo più corrente, dove risulta un'ampia gamma di impieghi di tale locuzione. Riporto tre esempi che la riferiscono all'interesse economico, legato anche alla proprietà o al possesso di capitale azionario, e che testimoniano la persistenza di una simile accezione lungo l'arco dei decenni:

1) Cassazione civile sez. 1; sentenza n. 2870 del 5 settembre 1968 (in *Giustizia civile*, 1969, pt. 1, p. 942-944): “attività economica che sarebbe stata svolta effettivamente dai singoli soci *in proprio* (...) non essendo vietato, né potendosi escludere, che i soci di una società di capitali svolgano *per proprio conto* un'attività diversa” (tale dizione viene ripresa nella relativa “massima”).

2) Tribunale di Napoli; sentenza del 25 febbraio 1998 (in: *Foro italiano*, 1999, parte I, col. 1026): “Né può comunque ritenersi che vi fosse in ogni caso un «conflitto» tra l'interesse sociale e quello di cui era portatore il ministero del tesoro, *in proprio* e quale mandatario della fondazione Banco di Napoli, e la convenuta società.”

3) Tribunale di Milano; sentenza del 14 febbraio 2004 (in: *Foro italiano*, 2004, parte I, col. 1581): “Le banche che componevano il comitato, alla luce di quanto sopra, non solo hanno violato impegni contrattuali che le ponevano in posizione di capogruppo del gruppo di maggioranza, desumibili dalla natura dell'accordo sul piano, assumendo decisioni *in proprio* sulla vendita dei loro pacchetti di azioni, ma anche gli specifici obblighi di informativa.”

In testi di questo genere è incontestabile che “in proprio” significa “per conto proprio” o “nel proprio interesse”, come interesse distinto da quello del rappresentante legale: è l'esistenza stessa di interessi propri che impone in certi casi la creazione di obblighi giuridici a carico. In nessuno di tali impieghi si potrebbe affermare che “in proprio” stia per “in nome proprio”.

---

[1] Associazione Nazionale Giuristi Democratici – Executive Committee of ELDH, European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights. Tutti i link sono stati verificati il 24 giugno 2013.

[2] [http://www.senato.it/documenti/repository/leggi\\_e\\_documenti/raccoltenormative/25%20-%20elezioni/L.%20277%20-%201993/DPR%20361-57.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/25%20-%20elezioni/L.%20277%20-%201993/DPR%20361-57.pdf)

[3] Andrea Fabozzi, “Vent'anni fa un ordine salvò Berlusconi”, *Il Manifesto*, 3 aprile 2013: <http://www.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/9242>

[4] Giunta delle elezioni, seduta del 20 luglio 1994: [http://legislature.camera.it/\\_dati/leg12/lavori/Bollet/39690\\_01.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/leg12/lavori/Bollet/39690_01.pdf)

I membri totali della Giunta erano trenta:

[http://legislature.camera.it/Altre\\_SezioniSM/10247/10262/10269/documentotesto.asp?](http://legislature.camera.it/Altre_SezioniSM/10247/10262/10269/documentotesto.asp?nFile=giuntadelleelezioni&pos=2#inizio)

[nFile=giuntadelleelezioni&pos=2#inizio](http://legislature.camera.it/Altre_SezioniSM/10247/10262/10269/documentotesto.asp?nFile=giuntadelleelezioni&pos=2#inizio) In una lettera pubblicata da *L'Unità* il 22 novembre 2001 (“Io, Berlusconi e la Bicamerale”) Massimo D'Alema, rispondendo a un articolo di Paolo Sylos Labini, affermerà che in tale seduta “i deputati del mio partito (del quale ero segretario da pochi giorni) votarono ovviamente contro, come gli altri parlamentari progressisti”: <http://www.massimodalema.it/doc/14088/io-berlusconi-e-la-bicamerale.htm> Nella sua replica (“Noi, Berlusconi, l'opposizione”) sullo stesso quotidiano del 26 novembre successivo Sylos Labini ristabilirà la verità dei fatti: <http://www.syloslabini.info/online/cari-ds-manca-ancora-il-rospo-3/>

[5] A. Pace, "Ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi dei parlamentari e dei titolari di organi di governo", in *Democrazia e cariche pubbliche*, a c. di Sabino Cassese e Bernardo G. Mattarella, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 53-73, 57. Se il n. 3 dell'art. 10 c. 1 rende ineleggibili consulenti legali e amministrativi che prestino servizio in modo permanente alle società – argomentava l'autore –, sarebbe assurdo che poi escludesse i detentori effettivi del potere all'interno delle società stesse.

[6] Camera dei Deputati, XIII legislatura: "Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari", resoconto del 17 ottobre 1996, p. 10-12. Carazzi si dichiarava contraria all'immediata archiviazione in quanto prima bisognava ragionare sulla locuzione "in proprio". Muzio non chiedeva nient'altro che di distinguere tra le diverse situazioni sotto esame:

[http://leg13.camera.it/\\_dati/leg13/lavori/bollet/199610/1017/html/16/comunic.htm](http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/bollet/199610/1017/html/16/comunic.htm)

Questi i componenti della Giunta:

<http://leg13.camera.it/organiparlamentarism/15495/15496/documentotesto.asp>

[7] Ma, come vedremo, i relatori dei rispettivi disegni di legge affermarono di aver valutato "attentamente" tutte le implicazioni delle norme proposte sulla questione.

[8] Roberto Scarmiglia, "La ratio delle cause di ineleggibilità: profili ricostruttivi e rilievi critici" in *Quaderni costituzionali*, 1997, 2, p. 345-356, 352-354, leggeva l'art. 10 c.1 n.1 come se, invece di "in proprio", ci fosse scritto "direttamente", e perciò ne chiedeva la modifica per superare la "contraddizione" con il n. 3 e l'"inadeguatezza della disposizione."

[9] A. Pizzorusso, Intervento alla tavola rotonda "Una democrazia anomala: conflitto d'interessi e ineleggibilità parlamentare", in *Il Ponte*, n. 11-12, novembre-dicembre, 1999, p. 50-51. Questa linea interpretativa è sostenuta anche da Guido Rivosecchi ("Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità con la carica di membro del parlamento", in *Rivista AIC* 2011 n. 3, p.15-16) per il quale, se la norma è stata scritta male, e comunque per un'altra epoca storica, oggi andrebbe precisata meglio:

[http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rivosecchi\\_0.pdf](http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rivosecchi_0.pdf)

[10] Camera dei deputati, XIV legislatura - Giunta delle elezioni, resoconto del 18 aprile 2002, p. 9: Antonello Soro, presidente (gruppo della Margherita): "l'espressione «in proprio», di cui alla norma di legge, non si riferisce al fenomeno delle società e non può essere richiamato nei casi di partecipazioni azionarie indirette"; p. 10: Salvatore Adduce (Democratici di sinistra) "dichiara voto favorevole sulla proposta del Comitato, illustrata dal presidente, non essendovi elementi che possano far sostenere positivamente l'ineleggibilità del deputato Berlusconi"; p. 11: "La Giunta approva all'unanimità la proposta di archiviare - nei termini indicati dal presidente":

[http://www.camera.it/\\_dati/leg14/lavori/bollet/200204/0418/html/16/frame.htm](http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/bollet/200204/0418/html/16/frame.htm)

Facevano parte della Giunta 30 componenti, di cui sette dei DS, tre della Margherita, e uno ciascuno dei Comunisti Italiani, dei Verdi e degli Ecologisti Democratici:

<http://legxiv.camera.it/organiparlamentarism/246/255/4427/documentoxml.asp>

[11] Camera dei deputati, XV legislatura - Giunta delle elezioni, resoconto del 26 ottobre 2006, p. 9-10: [http://leg15.camera.it/\\_dati/lavori/bollet/200610/1026/pdf/16.pdf](http://leg15.camera.it/_dati/lavori/bollet/200610/1026/pdf/16.pdf)

[12] Vincenzo Marinelli, *La grande regressione e la difficile svolta*, Roma, Socrates-Onyx, 2011, p. 53-55. Questa analisi è stata da lui stesso ripresa recentemente nel corso dell'intervento alla manifestazione di Piazza SS. Apostoli a Roma:

<http://www.radioradicale.it/scheda/375914/tutti-in-piazza-per-la-costituzione-e-lineleggibilita-di-berlusconi> [23 marzo 2013 h. 18:34].

[13] Giuliano Amato, "Le ragioni legali che i saggi non svelano", *Il Sole 24 Ore*, 26 maggio 2013, p. 1: <http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-05-26/ragioni-legali-saggi-svelano-180124.shtml?uuid=AbVV4UzH>

[14] Piero Alberto Capotosti, *Ineleggibilità da sottrarre allo scontro tra i partiti*, "Il Messaggero",

21 giugno 2013, p. 1 (articolo di fondo): <http://rassegnastampa.difesa.it/130621/200moi.pdf>

[15] P. A. Capotosti, *Cavaliere, estenda il regime dell'incompatibilità*, in "Il Messaggero", 18 maggio 1994, p. 2: "sarebbe quanto mai auspicabile estendere il regime delle incompatibilità, attualmente previsto *soltanto* per i legali rappresentanti ed amministratori di imprese legate da concessioni allo Stato, anche ai loro proprietari e azionisti di riferimento". Capotosti il 27 luglio seguente fu chiamato alla vice-presidenza del CSM e poi, il 24 novembre 1996, alla Corte costituzionale, di cui nel 2005 divenne presidente. Di Giuliano Amato si veda *Saggi a volontà*, in "La Voce", 25 ottobre 1994, p. 1 (articolo di fondo): quello di Berlusconi è "un caso che è difficile da trattare a posteriori e che a priori avrebbe trovato la più semplice delle soluzioni con un allargamento delle ineleggibilità, (...) è infatti ineleggibile al Parlamento chi sia titolare di concessioni pubbliche, fra cui quelle televisive".

[16] A. Pace, *Silvio:ineleggibile, non solo incompatibile*, in "La Voce", 28 ottobre 1994, p. 8. L'autore invitava a seguire, come suggeriva Leopoldo Elia, l'esempio della Germania, che attribuisce alla Corte costituzionale il giudizio sull'ineleggibilità. Si veda anche, dello stesso autore, *La proprietà di emittenti televisive determina ineleggibilità parlamentare, non solo incompatibilità nelle cariche di governo*, 11 marzo 2002: <http://archivio.rivistaaic.it/dibattiti/conflitto/pace.html>

[17] Camera dei deputati - X legislatura, seduta del 19 luglio 1989, p. 35427-35453: [http://legislature.camera.it/\\_dati/leg10/lavori/stenografici/sed0322/sed0322.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stenografici/sed0322/sed0322.pdf)

[18] Le parole citate sono riferite dal repubblicano Guido Martino nella sua relazione introduttiva di maggioranza (ibid. p. 35432).

[19] X legislatura - Giunta delle elezioni, seduta del 24 maggio 1989: [http://legislature.camera.it/\\_dati/leg10/lavori/Bollet/19890524\\_00\\_01.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/Bollet/19890524_00_01.pdf)

[20] Seduta del 19 luglio 1989, p. 35427-35453, 35453: [http://legislature.camera.it/\\_dati/leg10/lavori/stenografici/sed0322/sed0322.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stenografici/sed0322/sed0322.pdf)

[21] Vincenzo Buonocore (DC), ibid. p. 35436: "per poter ritenere applicabile il n. 1 dell'articolo 10 dovrebbero ricorrere le seguenti condizioni: (...) che tali contratti e tali concessioni siano di notevole entità economica ed importino l'obbligo di specifici adempimenti, che infine tali concessioni o autorizzazioni siano sottoposte all'osservanza di norme etc." Si tratterebbe di condizioni e requisiti che "devono tutti simultaneamente e contestualmente ricorrere." Tuttavia già all'epoca in cui entrava in vigore tale norma Luigi Preti aveva osservato come fosse "chiaro che le due ipotesi dell'art. 10 sono distinte e separate" (*Diritto elettorale politico*, Milano, Giuffrè, 1957, p. 193).

[22] Seduta del 19 luglio 1989, p. 35453. Le tesi della difesa di D'Angelo furono immediatamente fatte proprie da Mario Midiri nel suo commento alla vicenda, "Cause di ineleggibilità e garanzie nel procedimento parlamentare di verifica delle elezioni" in *Giustizia costituzionale*, 1990 p. 911-929, 919: la disposizione dell'art 10 "incide su un diritto soggettivo garantito dall'art. 51 Cost. e va dunque interpretata in senso restrittivo (...). Perché vi sia ineleggibilità devono contemporaneamente sussistere tutti gli elementi individuati dalla norma". Tesi poi ripresa dallo stesso autore nel suo "Art. 51" in *Commentario alla Costituzione*, a c. di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, v. I, Torino, Utet, 2006, p. 1016-1029, 1022.

[23] Tali rilievi vertevano soprattutto sull'impossibilità, che dovrebbe apparire ovvia in uno stato di diritto, che le norme di legge cadano in desuetudine a causa della prassi parlamentare su singoli casi. Seduta del 19 luglio 1989, p. 35438-35442.

[24] Ibid. p. 35449-35450.

[25] Ibid. p. 35450.

[26] Ibid.: "Il limitato ricorso alla dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità finora attuato è la conseguenza della pressione dei candidati e dei partiti nelle cui liste questi sono stati eletti, volta a raccogliere comunque consensi." Sul punto Salvoldi si richiamava al precedente intervento di Teodori che aveva sottolineato l'urgenza di una legge che facesse preciso e esplicito riferimento alle concessioni TV.

[27] Ibid. p. 35449. Paolo Napolitano ("Le ineleggibilità per vincoli con lo Stato disposte dall'art. 10 num. 1 e 2 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati", *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1974, p. 281-331, 283 e 288) aveva sostenuto che nell'intenzione del Costituente (si citano Scoccimarro e Grilli quando parlano di "affaristi") l'espressione "in proprio" si riferisce a società, ma "di persone ovviamente, cioè in accomandita o in nome collettivo". E quindi solo "per riferirsi all'imprenditore individuale la legge usa l'espressione 'in proprio'."

[28] [http://www.dirppie.unimi.it/corsi\\_formazione/costituzionale/12-13/Decreto\\_legislativo\\_luogotenenziale\\_n\\_74\\_del\\_10\\_marzo\\_1946.pdf](http://www.dirppie.unimi.it/corsi_formazione/costituzionale/12-13/Decreto_legislativo_luogotenenziale_n_74_del_10_marzo_1946.pdf)

[29] Legge 13 maggio 1877 n. 3830 "Sulle incompatibilità parlamentari. Modificazioni agli articoli 97 e seguenti della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860":

“Art. 3: Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d’interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Art. 4: Non sono eleggibili coloro i quali siano *personalmente* vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni".

[30] Giulio Enea Vigevani, *Stato democratico ed eleggibilità*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 224 e n. 117: "la normativa ottocentesca è stata negli ultimi 120 anni emendata in modo assai marginale: sono stati inseriti gli incisi 'in proprio o in qualità di etc.' (...) L'art. 10 del T.U. mantiene infatti l'ineleggibilità per i medesimi tre gruppi di soggetti individuati dal legislatore ottocentesco adottando il criterio *formale* del rapporto con lo Stato: gli imprenditori *individuali* e i rappresentanti legali di imprese private".

[31] *Schema di provvedimento legislativo "Legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente"* proposto alla Consulta Nazionale dal presidente del consiglio Parri il 22 novembre 1945:

[http://www.senato.it/documenti/repository/leggi\\_e\\_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Documenti/Prov.leg.N.056%20del%2022%20novembre%201945.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Documenti/Prov.leg.N.056%20del%2022%20novembre%201945.pdf)

[32] La relazione del 15 luglio 1864 della commissione d'inchiesta della Camera sullo scandalo della Società delle strade ferrate meridionali, titolare di una importante concessione dello Stato e con diversi tra azionisti e amministratori scelti tra i deputati al fine di favorire politicamente la società stessa, aveva proposto di "stabilire per legge le incompatibilità delle funzioni di deputato colle funzioni di amministratore di imprese sovvenute dallo Stato e con qualunque altra ingerenza che implichi conflitto col pubblico interesse" (*Relazione della commissione sul progetto di legge presentato dal ministro dell'Interno il 7 dicembre 1876 "Incompatibilità parlamentari"* – 6 febbraio 1877 n. 34-A, p. 2). Ma poi il ministro dell'Interno Nicotera nella sua relazione al progetto di legge del 7 dicembre 1876 n. 34 sulle "Incompatibilità parlamentari", p. 1, riguardo alle concessioni aveva delimitato tali "ingerenze" a quelle delle persone fisiche: "È in vero evidente l'incompatibilità del mandato di rappresentante della nazione in quelle persone che si trovano o vengono ad essere concessionari o partecipanti a contratti di somministrazione dello Stato o ad imprese da questo sovvenute."

[33] Consulta Nazionale, doc. n. 56-A, *Relazione della Commissione* presentata all'Assemblea plenaria dell'11 febbraio 1946, p. 13, passo riportato poi nella *Relazione di maggioranza* della Commissione speciale presentata alla seduta dell'assemblea Costituente del 10 dicembre 1947 (n. 48-A), p. 4: [http://legislature.camera.it/\\_dati/Costituente/Lavori/DDL/48anc.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/DDL/48anc.pdf)

[34] Consulta Nazionale, seduta del 19 febbraio 1946, p. 817-818:

[http://www.senato.it/documenti/repository/leggi\\_e\\_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Aula/Resoconti/Seduta%20%20n.%2028%20%20del%2019%20febbraio%201946.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/raccoltenormative/27%20-%20Consulta%20Nazionale/Aula/Resoconti/Seduta%20%20n.%2028%20%20del%2019%20febbraio%201946.pdf)

[35] Ottavio Mastrojanni (gruppo Uomo qualunque), intervenendo in modo documentato come difensore di Visocchi, precisò che si trattava non di società in accomandita (o di persone), ma di società anonima (o per azioni), e che i rapporti col Ministero dei lavori pubblici avvenivano a nome non di Visocchi, ma di tale società. Si veda Assemblea Costituente - Seduta del 10 dicembre 1946, p. 796: [http://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed025/sed025nc\\_793.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed025/sed025nc_793.pdf)

[36] Assemblea Costituente - *Relazione della Giunta delle elezioni* presentata il 17 settembre 1946, p. 4-5: [http://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/doc/302nc.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/doc/302nc.pdf)

[37] Assemblea Costituente - Seduta del 10 dicembre 1946, Mastrojanni, loc. cit. Amerigo Crispo (gruppo liberale), intervenuto a sua volta a sostegno di Visocchi, aggiunse che “il socio di una società che non abbia alcuna sovvenzione non può essere compreso nella norma di cui all’articolo 11” (ibid. p. 804).

[38] Ibid. p. 808.

[39] Assemblea Costituente - *Relazione della Giunta delle elezioni* presentata il 18 settembre 1946, p. 2: [http://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/doc/303nc.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/doc/303nc.pdf)

[40] Disegno di legge n. 20 "Modificazioni al d.l. 10.3.1946 n. 74, per l'elezione della Camera dei Deputati", art. 15: [http://www.camera.it/\\_dati/Costituente/lavori/DDL/20.pdf#nav](http://www.camera.it/_dati/Costituente/lavori/DDL/20.pdf#nav)

[41] Assemblea Costituente N. 48-A - *Relazione della Commissione speciale sul disegno di legge presentato dal ministro dell'interno (Scelba)*, seduta del 10 dicembre 1947, p. 2:

[http://www.camera.it/\\_dati/Costituente/lavori/DDL/48A.pdf](http://www.camera.it/_dati/Costituente/lavori/DDL/48A.pdf)

[42] Ibid. p. 4.

[43] Assemblea Costituente - D.d.l. n. 48: "Modificazioni al decreto legislativo 10.3.1946 n. 74, per l'elezione della Camera dei Deputati":

[44] Assemblea Costituente – Seduta del 16 dicembre 1947, p. 3254:

[http://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed334/sed334\\_3239.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed334/sed334_3239.pdf)

[45] Interventi di Grilli e di Vito Reale (gruppo Unione democratica nazionale), ibid. p. 3246 e 3250

[46] Intervento di Ludovico Sicignano (gruppo comunista), ibid. p. 3244

[47] Intervento di Umberto Nobile (gruppo comunista), ibid. p. 3245

[48] Intervento di Mauro Scoccimarro, ibid. p. 3247.

[49] Fu Mussolini stesso a invertire ideologicamente l’ordine logico delle norme di tale legge: “l’ultimo articolo del disegno di legge stabilisce l’abrogazione di tutte le norme sulle incompatibilità parlamentari, ciò che è conseguenza necessaria della funzione deferita al Gran consiglio nella designazione dei deputati” (si tratta della sua relazione al disegno di legge presentato alla Camera il 27 febbraio 1928 n. 1918 “Riforma della rappresentanza politica”, p. 7).

[50] L’art. 2-*quinquies* approvato dalla Costituente divenne l’art. 7 della legge 20 gennaio 1948 n. 6: <http://www.costituzionale.unige.it/lara.trucco/old/legge48camera.pdf> Entrò poi, come art. 8 c. 1 n. 1, nel d.p.r. 5 febbraio 1948, n. 26 "Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati": [http://www.edizionieuropee.it/data/html/17/zn39\\_04\\_005.html#\\_ART0008](http://www.edizionieuropee.it/data/html/17/zn39_04_005.html#_ART0008) che infine divenne, in forma immutata, l’art. 10 del d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati.”